



# **REGOLAMENTO SULLE TARIFFE PER LA SOSTA A PAGAMENTO DEI VEICOLI. APPROVAZIONE MODIFICHE.**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26/03/2009

Modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 76 del 22/12/2010, n. 19 del 09/06/2011, n. 58 del 21/12/2011, n. 12 del 4/04/2013, n. 16 del 06/04/2017, n. 4 del 19/02/2019.

## Testo modificato

# **REGOLAMENTO SULLE TARIFFE DELLA SOSTA A PAGAMENTO DEI VEICOLI E DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO**

### **Art. 1 – Oggetto**

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge e dalle relative norme di attuazione, il presente Regolamento detta la disciplina generale delle tariffe della sosta a pagamento dei veicoli nel territorio comunale e dei diritti per l'accesso, il transito e la sosta dei veicoli a motore nelle zone a traffico limitato (ZTL), comunque denominate, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 267/2000.
2. La sosta a pagamento dei veicoli nel territorio comunale, così come l'accesso, il transito e la sosta dei veicoli a motore nelle zone a traffico limitato, è istituita e disciplinata secondo gli atti già adottati dal Comune di Pisa alla data di approvazione del presente Regolamento e da quelli che saranno successivamente adottati secondo la normativa in vigore e la competenza degli organi.
3. Le attività e le funzioni amministrative previste dal presente Regolamento possono essere svolte dalla società che gestisce il servizio su affidamento del Comune.

### **Art. 1-bis – Sosta a pagamento dei veicoli**

1. La sosta a pagamento dei veicoli è distinta in:
  - a) sosta sulla pubblica via e in parcheggi pubblici;
  - b) sosta in strutture specifiche affidate in gestione.

### **Art. 2 – Tariffe per la sosta delle autovetture sulla pubblica via e parcheggi pubblici**

1. Per la sosta a pagamento delle autovetture in ambito urbano si applicano le seguenti tipologie di tariffazione:
  - c) tariffazione ridotta, per i residenti nel territorio comunale o domiciliati per motivi di studio o di lavoro nello stesso, per i quali deve essere garantita una riduzione delle tariffe così da privilegiare i loro spostamenti rispetto a quelli della generalità degli utenti;
  - d) tariffazione ordinaria, per tutte le categorie di utenti diverse da quelle di cui alla precedente lettera a), al fine di incrementare l'utilizzo dei parcheggi scambiatori gratuiti e l'uso del servizio di trasporto pubblico locale.
2. Le tariffe relative alle singole zone urbane destinate alla sosta devono essere differenziate tenendo conto della distanza dalla zona centrale della città.
3. Possono essere previste autorizzazioni annuali a carattere oneroso per la sosta dei residenti o domiciliati per motivi di studio o di lavoro nel quartiere di appartenenza.

### **Art. 3 – Diritti per l'accesso, il transito e la sosta degli autobus turistici**

1. Gli autobus turistici e quelli che svolgono servizi autorizzati di rilevanza provinciale, regionale o nazionale devono giungere al parcheggio scambiatore, appositamente attrezzato per accogliere tale tipologia di veicoli, mediante uno o più percorsi individuati con esattezza, evitando il più possibile la zona centrale della città, in modo da limitare sia le emissioni che la congestione del traffico.

In occasione di eventi congressuali di rilevanza almeno nazionale, i bus che trasportano comitive che hanno come destinazione il Palazzo dei Congressi, o altre strutture congressuali con capienza di almeno 500 posti e non dotate di idonei spazi di sosta, avranno la possibilità di ingresso al centro abitato di Pisa e di fermata davanti alla sede congressuale per le sole operazioni di discesa e salita passeggeri.

Una volta effettuate le suddette operazioni, i bus devono sostare nel parcheggio scambiatore, attrezzato a tale scopo.

I percorsi autorizzati e le modalità di fermata dei bus sono individuati e disciplinati secondo la vigente normativa.

2. Il parcheggio scambiatore idoneo all'accoglienza degli autobus (quelli turistici, quelli diretti alle strutture congressuali e quelli che svolgono servizi autorizzati di rilevanza provinciale, regionale o nazionale) deve garantire una serie di servizi rivolti ai turisti, agli autisti e agli autobus stessi, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: servizio di ristoro, servizi navetta di collegamento ai luoghi di maggiore interesse turistico, accoglienza turistica, servizi igienici, distributore di carburante, presenza di servizi di autolavaggio per la pulizia dei mezzi etc..

3. A fronte dell'accesso, del transito e della sosta degli autobus suddetti è previsto il pagamento di un diritto articolato in funzione dell'accessibilità al centro e della frequenza dell'uso del parcheggio, con rilascio del relativo contrassegno che ha validità 24 ore.

4. Possono essere previste riduzioni per:

- a) gli autobus che trasportano comitive che pernottano in uno degli alberghi presenti sul territorio comunale e sul territorio dei comuni dell'area pisana come definita dal Piano Strategico, previa sottoscrizione, da parte degli albergatori di apposita convenzione con il Comune di Pisa volta a favorire lo sviluppo turistico del territorio; i mezzi utilizzati per il trasporto delle comitive avranno la possibilità di ottenere, a titolo oneroso, l'accesso al centro urbano ed eventualmente alla ZTL per accompagnare i turisti alla o dalla struttura alberghiera che li ospita durante il loro soggiorno a Pisa;
- b) gli autobus che trasportano comitive le quali hanno prenotazioni per la ristorazione in ristoranti presenti sul territorio comunale che aderiscono alla rete "Vetrina Toscana" previa sottoscrizione, da parte dei ristoratori, di apposita convenzione con il Comune di Pisa volta a favorire lo sviluppo turistico del territorio;
- c) gli autobus che trasportano comitive che hanno prenotazioni per guide turistiche che abbiano specificato sul tesserino di abilitazione "ambito territoriale: Pisa e Provincia", oppure che siano in possesso del tesserino di abilitazione di guida turistica unitamente all'attestato di qualifica professionale di guida turistica comprovante la specifica formazione sul territorio di Pisa e Provincia, previa sottoscrizione, da parte delle guide o delle loro associazioni, di apposita convenzione con il Comune di Pisa volta a favorire lo sviluppo turistico del territorio;
- d) gli autobus che trasportano comitive scolastiche;
- e) gli autobus che trasportano comitive che hanno prenotazioni per la visita ai musei presenti sul territorio comunale;
- f) gli autobus che effettuano servizi autorizzati di cui all'art. 14 della L.R. n. 42/1998 e successive modifiche e integrazioni, con possibilità di abbonamenti;
- g) gli autobus che trasportano passeggeri diretti a manifestazioni politiche, sindacali, religiose, sportive o teatrali;
- h) gli autobus che trasportano comitive di persone disabili, in particolare se organizzate da associazioni di categoria, con possibilità di fermata in Largo Cocco Griffi;

5. Sono esenti dal pagamento:

- a) gli autobus che effettuano il servizio di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano;
- b) gli autobus di proprietà del Comune di Pisa;
- c) gli autobus che effettuano il servizio di trasporto scolastico per le scuole del Comune di Pisa;
- d) gli autobus delle Forze Armate e dei corpi militari dello Stato, della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco;
- e) gli autobus privi di passeggeri aventi la rimessa all'interno del territorio comunale, limitatamente all'ingresso e all'uscita dalla rimessa stessa, purché muniti di idonea autorizzazione;
- f) su richiesta da parte degli stessi interessati, gli autobus che trasportano comitive, in partenza e in arrivo da/a Pisa, di enti con sede nel comune di Pisa senza fini di lucro o istituti scolastici.

5. Sono esenti dal pagamento:

- f) gli autobus che effettuano il servizio di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano;
- g) gli autobus di proprietà del Comune di Pisa;
- h) gli autobus che effettuano il servizio di trasporto scolastico per le scuole del Comune di Pisa;
- i) gli autobus delle Forze Armate e dei corpi militari dello Stato, della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco;
- j) gli autobus privi di passeggeri aventi la rimessa all'interno del territorio comunale, limitatamente all'ingresso ed all'uscita dalla rimessa stessa, purché muniti di idonea autorizzazione.

#### **Art. 4 – Veicoli atipici**

I veicoli atipici che transitano sul territorio comunale su un percorso autorizzato dal Comune di Pisa e che hanno il loro punto di arrivo e di sosta nel parcheggio di via Pietrasantina, a fronte degli stessi servizi offerti ai bus turistici, pagheranno anch'essi una tariffa per la sosta a carattere forfettario.

I veicoli atipici di cui al DM Trasporti 55/2007 (trenini turistici) possono circolare nel territorio comunale esclusivamente nei percorsi individuati dalla Amministrazione Comunale previa autorizzazione, da rilasciare secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con le modalità di dettaglio stabilite con delibera di giunta.

I veicoli atipici autorizzati a sostare sul parcheggio di via Pietrasantina, previa sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune di Pisa, volta a favorire l'uso per motivi didattici, culturali e sociali e a favorire

lo sviluppo turistico della città, potranno usufruire di una riduzione tariffaria fino ad un massimo del 50%.

#### **Art. 5 - Veicoli di massa a pieno carico superiore a 5 tonnellate non adibiti al trasporto di persone**

- 1) I veicoli di massa a pieno carico superiore a 5 tonnellate non adibiti al trasporto di persone che transitano all'interno del centro abitato di Pisa (con l'esclusione del transito lungo i "corridoi di trasporto merci" individuati dall'ordinanza 181/2007 e s.m.i. all'interno dei quali non vige il divieto di transito) pagheranno una tariffa giornaliera o annuale;
- 2) La tariffa terrà conto dell'estensione dell'area all'interno della quale viene autorizzato il transito, con particolare riguardo al fatto che il transito avvenga anche nella ZTL
- 3) Sono esonerati dal pagamento i veicoli:
  - 3a) adibiti a pubblico servizio o che trasportano materiali o attrezzi a tal fine occorrenti;
  - 3b) militari e delle forze di polizia;
  - 3c) utilizzati per la realizzazione di opere pubbliche purché ciò sia documentato da regolare permesso a costruire e dichiarazione di inizio lavori (relativo alle opere di urbanizzazione) o da apposita dichiarazione della Pubblica Amministrazione che ha appaltato i lavori;
  - 3d) adibiti alla pulizia delle strade o alla raccolta dei rifiuti solidi urbani;
  - 3e) adibiti al trasporto di materiali o attrezzi occorrenti per eventi culturali, di pubblico spettacolo in genere e per manifestazioni storiche e sportive;
- 4) Possono essere previste riduzioni tariffarie per le imprese aventi sede all'interno del territorio comunale da attuare con delibera di Giunta.

#### **Art. 6 – Determinazione delle tariffe e dei diritti**

1. Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000, le tariffe per la sosta e i diritti per l'accesso, il transito e la sosta, sono approvati con deliberazione della Giunta Comunale e periodicamente aggiornate dalla stessa.

#### **Art.6-bis – Rimborso di diritti per i permessi della ZTL**

1. In caso di revoca del permesso per la ZTL o di restituzione anticipata del contrassegno da parte del titolare, previa presentazione di idonea istanza, è ammesso il rimborso della somma versata a titolo di diritti in misura proporzionale alla durata residua del permesso, calcolata dal primo giorno del mese successivo a quello della revoca del permesso o restituzione del contrassegno fino al termine originario del permesso.
2. L'istanza di rimborso deve essere presentata dal titolare del permesso al soggetto incaricato della gestione della ZTL entro il termine di cinque anni dal giorno della revoca del permesso o della restituzione anticipata del contrassegno.
3. In ogni caso non spetta il rimborso per periodi di tempo inferiori a due mesi né per importo inferiore ad € 10,00.
4. Le procedure amministrative per l'effettuazione dei rimborsi sono definite dagli atti di organizzazione tempo per tempo vigenti.

#### **Art. 7 – Sanzioni**

1. Ai soggetti che circolano con i mezzi interessati dal presente provvedimento senza contrassegno o con contrassegno non corrispondente a quello previsto, sarà applicata la sanzione di legge (art. 7 CdS per divieto di transito);  
Ai veicoli di cui agli artt. 3 e 4 del presente regolamento che circolano al di fuori del percorso autorizzato o con orario totalmente difforme da quello programmato, oltre alle sanzioni di legge potrà essere applicata una sospensione temporanea del contrassegno, proporzionata in relazione alla ripetizione e alla gravità della violazione.
2. Ai sensi dell'art.17, comma 132, della L.127/1997, i gestori dei parcheggi a pagamento possono esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali".
3. L'accertamento dell'evasione tariffaria come anche l'accertamento della sanzione ai sensi del C.d.S.

sono considerati il presupposto per dar luogo al recupero della tariffa per il servizio, illegittimamente evasa.  
4. Ai sensi dell'art. 7-bis del D.LGS. 267/2000, fatto salvo quanto disciplinato dal codice della strada, alle violazioni agli obblighi e ai divieti di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni pecuniarie da € 25 a € 500.

**Art. 8 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione.